



Oggetto: Risoluzione dal rapporto di lavoro per recesso del dipendente Cristian Cappello – ASU Operatore Tecnico Autista – Magazziniere.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Istruttore della pratica:	Roberta Marchesi
Responsabile del procedimento:	Chiara Milliaccio
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Chiara Milliaccio
La determina comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Chiara Milliaccio



Oggetto: Risoluzione dal rapporto di lavoro per recesso del dipendente Cristian Cappello – ASU Operatore Tecnico Autista – Magazziniere.

Il DIRETTORE della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 487 del 14.05.2024;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 0013262 del 27.03.2025, il dipendente Cristian Cappello – ASU Operatore Tecnico Autista – Magazziniere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Vimercate, assunto in data 16.12.2024, ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro in atto, a decorrere dal 02.05.2025 (ultimo giorno di lavoro il 01.05.2025);

RICHIAMATI:

- l'art. 73 del CCNL del Comparto del 21.05.2018, che annovera, tra le altre cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la risoluzione del rapporto per dimissioni del dipendente;
- il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 85 del CCNL del Comparto Sanità del 02.11.2022, che prevede per il caso in esame un periodo di preavviso pari ad un mese;

VERIFICATO che il dipendente in oggetto osserva solo parzialmente il termine di preavviso contrattualmente dovuto;

VISTO il comma 4 del richiamato art. 72, il quale stabilisce che *“la parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso... è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito”*;

PRESO ATTO altresì che, con la stessa nota prot. n. 0013262/2025, il dipendente ha chiesto la conservazione del posto durante lo svolgimento del periodo di prova a seguito di assunzione presso altra ASST;

VISTO l'art. 40, comma 9, del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, il quale prevede che *“il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a seguito di concorso*



pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa è reintegrato nell'area, profilo professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell'Azienda o ente di provenienza”;

DATO ATTO che, in caso di mancato superamento del periodo di prova, il dipendente sarà reintegrato nell'area del personale di supporto, nel profilo professionale di ASU Operatore Tecnico Autista – Magazziniere in godimento all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Cristian Cappello – ASU Operatore Tecnico Autista – Magazziniere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - a decorrere dal 02.05.2024 (ultimo giorno di lavoro il 01.05.2025) e di provvedere al recupero economico di € 122,22= pari al periodo di mancato preavviso di due giorni;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Cristian Cappello – ASU Operatore Tecnico Autista – Magazziniere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - a decorrere dal 02.05.2025 (ultimo giorno di lavoro il 01.05.2025) e di provvedere al recupero economico di € 122,22= pari al periodo di mancato preavviso di due giorni;
- 2) di dare atto che, in caso di mancato superamento del periodo di prova, il dipendente sarà reintegrato nell'area, profilo professionale, differenziale economico di professionalità in godimento all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro
- 3) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dell'Azienda;
- 4) di dare mandato agli uffici competenti per l'invio delle comunicazioni agli interessati;
- 5) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Chiara Milliaccio

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate